

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI GENAZZANO**

*(Città metropolitana di Roma Capitale)*

**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO**

**PERIODO ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023.**

**Importo \_\_\_\_\_**

**Repertorio n.**

**Codice CIG**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Genazzano nella Sede comunale, sita in Piazza

Santa Maria 4, avanti a me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale del

Comune di Genazzano, autorizzato a ricevere e rogare questo atto nella forma pubblica amministrativa e in virtù dell'art. 97 comma 4 lett. C) del

D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi:

a) Il dott. Mauro Mallone, nella sua qualità di responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Genazzano il quale dichiara di agire, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta P.I. 01056511007 - C.F. 02424320584, di seguito denominata "Comune".

b) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, della Soc. \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese Camera di Commercio di \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, di seguito denominata "ditta";

Detti componenti della cui identità personale, io Segretario sono certo, vengono da me ammoniti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

sulle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci.

**Premesso**

**Che** il Comune di Genazzano con determinazione a contrarre del responsabile dell'Area Amministrativa n. 120 del 18/12/2020 stabiliva di indire una gara di procedura aperta ai sensi del 60 del D.Lgs 50/2016. per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 ed un importo a base di gara di € 172.000,00;

**Che** la commissione esaminatrice presso competente Centrale Unica di Committenza con i verbali di gara del \_\_\_\_\_ ha aggiudicato in via provvisoria come comunicazione prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la gara del servizio oggetto del presente contratto per un importo contrattuale di € \_\_\_\_\_ I.V.A. esclusa al 10%;

**che** con determinazione del responsabile dell'Area amministrativa n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente contratto;

**Che** con nota del Responsabile dell'Area Amministrativa prot. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata comunicata, ai sensi dell'art. 60 D.lgs 50/2016, l'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto;

**Che** risulta rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016;

**Che** deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è superiore a € 150.000,00;

**Che** la ditta aggiudicataria, come previsto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002, convertito con modificazione della L. 22 novembre 2002, n. 266 e

ss.mm.ii. risulta essere in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i predetti componenti, come sopra costituiti, volendo tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi, stipulano e convengono quanto segue:

### **ART.1 - OGGETTO**

Il Comune affida ditta il servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 degli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, di cui alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la suddetta determinazione, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza riserva alcuna. Il servizio comprende, altresì, le visite guidate a scopo didattico, ivi incluso il trasporto degli alunni, come precedentemente indicati, per tutte le attività educative promosse dal Comune;

### **ART.2 – DURATA DELL'APPALTO.**

Il presente appalto avrà la durata di n. 2 anni scolastici: 2021/2022 – 2022/2023. Il servizio dovrà essere eseguito in conformità al calendario scolastico relativamente alla scuola primaria e secondaria di 1° grado, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole.

### **ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO**

Il prezzo dell'appalto si quantifica complessivamente in € \_\_\_\_\_ oltre IVA nella misura di legge. Detto importo si intende remunerativo di ogni onere, nessuno eccettuato ed escluso. I

pagamenti saranno corrisposti mensilmente dietro presentazione di regolare fattura.

**ART. 4 - COMODATO D'USO GRATUITO DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE**

Il Comune si impegna a concedere in comodato d'uso gratuito alla ditta i due automezzi di proprietà comunale:

**1) Scuolabus Volkswagen targato FB398XG** immatricolato il 04/12/2015  
– posti 34;

**2) Scuolabus Iveco 65c15 targato CP959YE** immatricolato il 14/07/2004  
– posti 37;

Il Comune cede gli scuolabus citati funzionanti ed in regola con le norme del Codice della Strada. Per il veicolo sarà compilato un verbale in contraddittorio circa lo stato dei mezzi e verranno sottoscritti i relativi contratti di comodato d'uso. Il verbale di consegna è e rimane l'unico documento ufficiale di riscontro che sarà utilizzato al momento della restituzione del veicolo, per verificare le condizioni degli stessi. La ditta utilizzerà tali mezzi esclusivamente per i servizi oggetto del presente contratto e alle seguenti condizioni: - sono a carico della ditta, i consumi di esercizio, la pulizia interna ed esterna (secondo il programma presentato nell'offerta tecnica, che si allega al contratto);

- sono a carico della ditta Gestore la manutenzione ordinaria, come descritta nel capitolato d'appalto, le spese di carburante e di revisione;

- sono a carico della ditta tutti i lavori causati da negligenza nell'uso;

- la ditta dovrà segnalare al Comune tutte le riparazioni che esegue sul veicolo affidato;

- al termine del periodo di comodato o in caso di risoluzione del presente

Contratto, la ditta dovrà restituire i mezzi nelle medesime condizioni in cui si trovava alla consegna, salvo il normale deperimento d'uso. La ditta sarà comunque chiamato a rispondere dell'eventuale deterioramento del mezzo che vada oltre la normale usura. Nel caso di inadempienza contrattuale, inerente la non corretta conservazione degli scuolabus si provvederà a incamerare l'importo necessario alle eventuali riparazioni, sostituzioni o quant'altro occorrente dalla cauzione definitiva.

- compete al Comune provvedere a stipulare direttamente la polizza assicurativa e il pagamento del bollo per i mezzi ceduto in comodato d'uso gratuito, le spese di manutenzione straordinaria e le spese di bolli.

In ogni caso, la ditta assume ogni responsabilità civile relativa alla circolazione del veicolo e, qualora il Comune fosse chiamato a risarcire il danno prodotto a terzi, esso avrà pieno titolo a rivalersi sulla ditta per ottenere l'integrale rimborso.

Il comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del c.c.

#### **ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'Amministrazione si impegna ad una continua collaborazione con il referente del servizio all'interno dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE**

Il servizio oggetto del presente contratto, che l'Impresa appaltatrice è tenuta a svolgere, comprende tutti gli oneri ed obblighi previsti dagli art.li 5 – 6 – 9

12 - 15 -16- 17 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 6 – PERSONALE**

La responsabilità del servizio ed i rapporti con l'Amministrazione comunale saranno affidati ad un incaricato di esperienza e qualifica professionale adeguate, designato dalla Ditta aggiudicataria, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto all'Amministrazione comunale prima dell'avvio del servizio.

Per evitare che dalla cessazione dell'appalto consegua automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro del personale occupato, è prevista una norma (definita anche "clausola sociale") che impone all'appaltatore subentrante di rilevare tutto il personale già occupato dall'appaltatore uscente in via esclusiva sul cantiere di Genazzano.

Per clausola di assorbimento si intende dunque quella disposizione che tutela i lavoratori di un'impresa subentrante in un contratto di appalto nel momento del termine dell'esecuzione del contratto stipulato tra quest'ultima e una pubblica amministrazione o un privato.

La Ditta dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto l'impiego di personale numericamente e professionalmente adeguato alle esigenze di un servizio efficiente.

Su richiesta dell'Amministrazione la Ditta comunicherà, in qualsiasi momento, la consistenza numerica, la qualifica del personale effettivamente utilizzato per l'esecuzione dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'Amministrazione comunale l'elenco nominativo del personale addetto all'espletamento del Servizio e ad aggiornarlo periodicamente in funzione delle eventuali variazioni

**Art. 7 – ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO.**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati alle persone e alle cose, che dovessero verificarsi in dipendenza del contratto, qualunque sia la natura o la causa restando quindi a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

A tale scopo l'appaltatore ha costituito, per tutta la durata dell'appalto, adeguata polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Soc. \_\_\_\_\_, che prevede la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera (RCT/O) con un massimale pari ad € 10.000.000,00 per sinistro ed € 5.000.000,00 R.C.O. € 10.000.000,00 per sinistro per danni a cose o persone. L'appaltatore deve uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene e di previdenza sociale, ed assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi INPS e INAIL territorialmente competenti.

E' inoltre tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di categoria, stipulati dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, restando il Committente completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le lavorazioni. Dovranno essere comunque garantite ai lavoratori le retribuzioni minime previste dal Ministero del Lavoro e

Previdenza Sociale. L'appaltatore, inoltre, è tenuto al rispetto di quanto previsto in materia di cambio di appalto nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per il mancato rispetto della normativa sopra richiamata si rinvia al contenuto dell'art. 26 del capitolato d'appalto.

#### **ART. 8 – TRASFERTE AGGIUNTIVE**

La Ditta si impegna nel corso dell'anno scolastico a garantire il servizio di trasporto scolastico (transfert) per le attività ludico-didattiche, preventivamente autorizzate dal Comune previa richiesta dell'Istituto comprensivo statale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche.

La Ditta si impegna nel corso dell'anno scolastico a garantire l'eventuale trasporto degli alunni per manifestazioni sportive e altre attività promosse dall'Amministrazione comunale. Il servizio transfert sarà effettuato nei giorni e negli orari che non pregiudichino l'espletamento del servizio di trasporto scolastico. Alla Ditta appaltatrice dovrà garantire n. \_\_\_\_\_ uscite per anno scolastico comprese nel corrispettivo dell'appalto. Per le uscite eccedenti le \_\_\_\_\_ uscite per anno scolastico verrà corrisposto un compenso, calcolato per fasce tariffarie, da considerare fisse ed invariabili e non suscettibili di offerta per la tutta la durata dell'appalto, come indicato nell'art. 19 del capitolato d'appalto.

La Ditta aggiudicataria per i transfert effettuati emetterà regolare fatturazione con cadenza trimestrale.

#### **ART. 9 POLIZZA FIDEJUSSORIA**

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento della presente convenzione,



la ditta presenta apposita polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_%

dell'importo dell'appalto rilasciata dalla \_\_\_\_\_ - in data \_\_\_\_\_.

#### **ART. 10 – VEICOLI DI RISERVA DA DESTINARE AL SERVIZIO**

In caso di fermo (guasto o altro) ovvero per l'impossibilità di utilizzo di uno o più automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico, l'appaltatore dovrà garantire la sostituzione degli automezzi indisponibili, avvalendosi di ulteriori automezzi idonei al trasporto scolastico. La sostituzione degli automezzi dovrà comunque avvenire con tempestività in modo da assicurare la continuità e regolarità del servizio.

#### **Art. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto non può essere ceduto, né subappaltato in tutto o in parte, pena l'immediata risoluzione dello stesso, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni.

#### **Art. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, pertanto di seguito si riportano gli estremi del Conto Dedicato presso Banca di Credito Cooperativo Colli Albani – Agenzia Filiale di Marino;

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, il Comune - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi alla Società appaltatrice con mail pec o raccomandata A.R., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o di

Poste italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.

#### **ART. 13 – INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI COMUNALI**

La ditta, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

#### **ART. 14 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE.**

La ditta si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30/01/2014. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave .

#### **Art. 15 – CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE**

Il Contratto è risolto al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

1. commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Amministrazione con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela e grave violazione della

riservatezza di dipendenti o altri soggetti, anche destinatari diretti o indiretti delle prestazioni, i cui dati sono oggetto di trattamento;

2. mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

3. mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale;

4. nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente Atto e ogni altra causa specificamente prevista dalla legge.

#### **Art. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI ESITO**

##### **INTERDITTIVO DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA.**

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e s.m.i. il presente contratto È risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Roma informazioni interdittive di cui all'art. 91 dello stesso D.Lgs. 159/11 e s.m.i., fatto salvo il pagamento del valore delle opere/servizi/forniture già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

##### **Art. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Nelle ipotesi elencate all'articolo 41 del Capitolato Speciale, il presente contratto di appalto sarà risolto di diritto con effetto immediato e l'impresa appaltatrice incorrerà nella perdita della cauzione che resterà incamerata dal Comune, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

##### **Art. 18 - CONTENZIOSO**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione od esecuzione dei servizi disciplinati dal presente

contratto, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario, tra le Parti è competente il Foro di Tivoli.

#### **Art. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente (vedi art. 30 Capitolato di Gara)

#### **Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. sono a carico della ditta appaltatrice.

#### **Art. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che i dati personali forniti per le finalità di gestione della gara in appalto in oggetto, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa e agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dett. 4 del Codice e di cui all'art. 4 del Regolamento UE 679/2016.

2. Si informa altresì che il Comune di Genazzano, Titolare del trattamento, Piazza S. Maria 4, non diffonderà i dati raccolti per la suddetta finalità e li tratterà con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.

3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente del Comune di Genazzano, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000 e ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia appalti pubblici e dal D.lgs. 33/2013. I dati potranno essere comunicati agli organi dell'autorità giudiziaria nell'ambito di eventuali procedimenti a carico dei soggetti interessati alla fase di affidamento o in fase di esecuzione del contratto.

4. I dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto; successivamente, i dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all'art. 2214 codice civile. L'eventuale ulteriore conservazione di dati o parte dei dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale, quindi, un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto di appalto.

5. Relativamente ai dati personali si informano gli interessati che possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. Del Regolamento UE 679/2016, nonché dall'art. 7 del Codice Privacy. Gli interessati hanno anche il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenessero che i diritti qui indicati non siano stati riconosciuti. Per

esercitare i diritti suesposti ci si può rivolgere al Titolare del  
Trattamento, inviando una raccomandata A/R all'indirizzo indicato o una  
PEC all'indirizzo: [comune.genazzano@genazzano.org](mailto:comune.genazzano@genazzano.org).

6. L'appaltatore dovrà uniformarsi ai principi di correttezza, liceità e  
trasparenza nell'eventuale trattamento dei dati derivante dall'esecuzione  
del contratto, nel pieno rispetto dei contenuti del D.lgs. n. 196/2003 e  
Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio  
del 27 aprile 2016, con particolare attenzione alle misure minime da  
adottare. L'Appaltatore dovrà essere autorizzato a svolgere tutti gli  
eventuali trattamenti dei dati necessari per  
l'esecuzione del contratto, sia in forma cartacea che elettronica. Esso  
ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese  
quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui  
venga a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto del  
presente contratto e si impegna a non divulgarli in alcun modo e in  
qualsiasi altra forma e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi  
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione  
del contratto.

7. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio non conforme alle  
disposizioni di cui al citato D.lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE)  
679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  
comporterà la piena ed esclusiva responsabilità a carico  
dell'Appaltatore, che è tenuto a rendere edotti i propri collaboratori delle  
presenti norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua  
diretta ed esclusiva responsabilità.

8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Genazzano ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

#### **Art. 22 – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle altre disposizioni di legge in vigore.

#### **Art. 23 – CLAUSOLA FINALE**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Disciplinare di Gara, il Capitolato d'appalto, l'Offerta Tecnica e quella Economica e del Codice dei contratti approvato con D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per il presente contratto, riguardando servizi soggetti ad iva, si richiede ai fini fiscali la relativa registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. n. 131/86.

#### **Art. 24 – ALLEGATI AL CONTRATTO**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- capitolato d'appalto
- verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
- provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- offerta tecnica ;

- offerta economica;

- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;

Il presente contratto si compone di n. 25 articoli, pagine 16 e rimanenti righe 1, escluse le firme, dello stesso, io Segretario Comunale Rogante ho dato lettura ai convenuti i quali dichiarano di essere l'atto medesimo conforme alla loro volontà ed unitamente a me lo sottoscrivono.

Per l'Appaltatore: \_\_\_\_\_

Per il Comune: Il Responsabile Area Amm.va - Dott. Mauro Mallone

Il Segretario Generale: \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ della Società appaltatrice, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; la Società appaltatrice dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, Società appaltatrice dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni e tutti gli articoli in precedenza elencati.

Il \_\_\_\_\_